



REPUBBLICA ITALIANA

162/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere rel.
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **62520** del ruolo generale, proposto da

...Omissis... (c.f. *...Omissis...*) nato a *...Omissis...* il *...Omissis...* e residente in *...Omissis...*, alla via *...Omissis...*;

...Omissis... (c.f. *...Omissis...*) nato a *...Omissis...* il *...Omissis...* ed ivi residente alla via *...Omissis...*;

...Omissis... (c.f. *...Omissis...*) nato a *...Omissis...* il *...Omissis...* e residente in *...Omissis...*, alla via *...Omissis...*;

...Omissis... (c.f. *...Omissis...*) nato a *...Omissis...* il *...Omissis...* ed ivi residente alla via *...Omissis...*;

...Omissis... (c.f. *...Omissis...*) nato a *...Omissis...* il *...Omissis...* ed ivi

residente alla via ...*Omissis*...;

...*Omissis*... (c.f. ...*Omissis*...) nato a ...*Omissis*... il ...*Omissis*... e
residente in ...*Omissis*..., alla via ...*Omissis*...;

...*Omissis*... (c.f. ...*Omissis*...) nato a ...*Omissis*... il ...*Omissis*... e
residente in ...*Omissis*..., alla via ...*Omissis*...;

...*Omissis*... (c.f. ...*Omissis*...) nato a ...*Omissis*... il ...*Omissis*... ed ivi
residente alla via ...*Omissis*...;

...*Omissis*... (c.f. ...*Omissis*...) nato a ...*Omissis*... il ...*Omissis*... e
residente in ...*Omissis*..., alla via ...*Omissis*...;

...*Omissis*... (c.f. ...*Omissis*...) nato a ...*Omissis*... il ...*Omissis*... ed ivi
residente alla via ...*Omissis*..., tutti rappresentati e difesi dall'avv.

Renzo Filoia (c.f. FLIRNZ73R31H501A, pec:
renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliati presso
l'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso, in virtù di
mandato in calce all'atto di appello

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente

che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo (c.f.
CRCLDI68C66F839U, pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it);

Antonella Patteri, (c.f. PTTNNL60E49D665K, pec:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Giuseppina Giannico, (c.f.

GNNGPP70B57D883T, posta elettronica certificata:

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O, pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all'atto di costituzione

avverso e per la riforma

della sentenza n. 177/2025 resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, pubblicata in data 24 luglio 2025, non notificata.

ESAMINATI gli atti e i documenti del giudizio;

UDITI, nella pubblica udienza del 2 luglio 2026, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Stefania Petrucci, l'avv. Valentina Minelli, in sostituzione dell'avv. Renzo Filoia per le parti appellanti e l'avv. Sergio Preden, per l'Inps, parte appellata.

Svolgimento del processo

Con l'interposto gravame, le parti appellanti, già dipendenti pubblici del comparto difesa e sicurezza e beneficiari di pensioni superiori a quattro volte il minimo Inps, chiedevano, previa sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., l'accertamento del diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico spettante, mediante disapplicazione dell'art. 1, commi 309 e ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che prevede un articolato sistema di attenuazione della dinamica rivalutativa delle pensioni.

Con il primo motivo di impugnazione, gli odierni appellanti si dolgono per aver il Giudice territoriale erroneamente valutato la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento al su richiamato art. 1, comma 309, della l. n. 197/2022 e per violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3, 36, 38 e 53 della Costituzione, ritenendo che trattasi di normativa non avente finalità *“endoprevidenziale”* come affermato dalla sentenza gravata, ma volta al perseguimento di obiettivi di finanza pubblica generale e che risulterebbe così assimilabile ad un’imposta di scopo, caratterizzata da *“un effetto trascinamento”* che ridurrebbe *“permanentemente la base di calcolo per le future perequazioni, comportando una perdita definitiva”* del valore del trattamento pensionistico.

Con il secondo motivo di impugnazione, le parti appellanti lamentano l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma la presunta conformità della norma ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, eccependo che il sistema di calcolo della rivalutazione per fasce, con applicazione della percentuale di adeguamento solo sulla quota di pensione rientrante nella fascia e non sull’intero importo, genererebbe evidenti irrazionalità e disparità di trattamento.

Con il terzo motivo di doglianza, gli appellanti sostengono, infine, l’erroneità ed ingiustizia della condanna alle spese di lite, vertendosi in tema di questione complessa e non pacifica.

Con il medesimo atto di impugnazione, le parti appellanti,

rilevato che, con ordinanza n. 23/2025, la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna aveva provveduto alla rimessione di analoga questione di legittimità costituzionale, chiedevano, inoltre, la sospensione della “decisione del ricorso”, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, risultando già fissata l'udienza del 21 ottobre 2025.

Tuttavia, con istanza pervenuta in data 5 gennaio 2026, gli appellanti, vista l'intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 167/2025, con la quale sono state dichiarate non rilevanti e manifestamente infondate le proposte questioni di legittimità costituzionale, hanno concluso per la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso e, contestualmente, richiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Con memoria depositata in data 9 gennaio 2026, si è costituito l'Inps eccependo, in via preliminare, l'assenza dei presupposti per la richiesta cautelare, posto che gli appellanti godrebbero di pensioni di importo elevato e non sarebbe ravvisabile alcun *periculum in mora*, né sussisterebbe l'elemento del *fumus boni iuris*, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 167/2025.

Nel merito, l'Inps richiama la predetta pronuncia della Consulta n. 167/2025 reputando rispettato dalla norma l'art. 53 della Costituzione, nonché i principi di eguaglianza e di proporzionalità.

In conclusione, l'Istituto previdenziale appellato chiede il rigetto

dell'atto di gravame, con ogni conseguente provvedimento.

Nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026, il Collegio, vista l'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 167/2025 e l'istanza delle parti appellanti, con ordinanza a verbale, rilevato il non luogo a provvedere in sede cautelare, fissava l'udienza del 2 luglio 2026 per l'esame del merito.

Con istanza depositata in data 10 giugno 2026, le parti appellanti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso e contestualmente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

All'odierna udienza del 2 luglio 2026, le parti hanno ribadito le conclusioni in atti.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio rileva l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui *"nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni"*. Nell'atto introduttivo del giudizio, le parti appellanti hanno, infatti, evidenziato una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge.

Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e pertanto l'atto di appello è ammissibile.

Reputa il Collegio che le doglianze proposte con i primi due motivi di impugnazione, possano essere, per evidenti ragioni di coerenza espositiva, congiuntamente trattate in quanto riconducibili ad aspetti di asserita illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della l. 29 dicembre 2022 n. 197, normativa che introduce un sistema di cosiddetto *"raffreddamento"* della dinamica rivalutativa dei trattamenti pensionistici più elevati.

La predetta disciplina prevede che, nell'anno 2023, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo Inps e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le

pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto

previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo Inps.

Tuttavia, successivamente al deposito dell'odierno atto di appello e della contestuale istanza di sospensione del giudizio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 167 depositata in data 13 novembre 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 chiarendo che tale sistema normativo *“in nessun modo incide sul quantum di pensione già percepita, il quale viene comunque incrementato, seppure in percentuale più bassa rispetto al regime ordinario”* e che la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che: *“il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d'altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull'adeguatezza della pensione”*.

Ed infatti, già con la pronuncia n. 19/2025, la Corte costituzionale, dopo aver ripercorso gli interventi legislativi che nel tempo hanno modificato il meccanismo di rivalutazione annuale delle pensioni, ha sottolineato che: *“la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche (come già chiarito dalle sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015), nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia*

di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all'art. 36, primo comma, Cost. (così anche le sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del 2016). La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001). Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di "non irragionevolezza" (sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018). La sentenza n. 234 del 2020 ha poi ribadito che il principale indicatore della non irragionevolezza dell'opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva (come affermato sin dalla sentenza n. 316 del 2010 e ribadito dalla sentenza n. 250 del 2017)".

Rileva inoltre il Collegio che il Giudice delle Leggi, con la pronuncia n. 167/2025, ha escluso, con condivisibile ragionamento, la natura tributaria della disposizione dettata dall'art. 1, comma 309, della l. n. 197/2022, natura tributaria che deve invece ravvisarsi "indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino i seguenti indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico, e le risorse, connesse ad un presupposto

economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese”.

Nella fattispecie all’odierno esame, l’effetto di *“trascinamento”* proprio delle censurate misure di blocco della perequazione non ne muta, quindi, la natura di misure di mero risparmio di spesa e non di decurtazione del patrimonio del soggetto passivo.

Trattasi, peraltro, secondo il su richiamato orientamento della Consulta, di normativa che non comporta *“l’effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici gradualmente e proporzionati”.*

Ritiene pertanto il Collegio che le censure mosse dalle parti appellanti con il primo ed il secondo motivo di impugnazione siano infondate e non meritevoli di accoglimento.

Parimenti infondato si appalesa, ad avviso del Collegio, il terzo motivo di doglianza afferente all’asserita erronea condanna alle spese del giudizio di primo grado, dovendosi rammentare che tale statuizione costituisce diretta conseguenza del principio di soccombenza sancito dall’art. 31, comma 1, c.g.c.

Rileva, inoltre, il Collegio, quanto all’istanza di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalle odierne parti appellanti, con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere, che, nella fattispecie in esame, non risulta il venir meno di ogni ragione di

contrasto in ordine al diritto o alla posizione fatta valere ed a rendere inutile una specifica pronuncia sull'oggetto della controversia (Sez. I App., sent. n. 487/2023, n. 40/2023; Sez. II App. sent. n. 326/2019 e sent. n. 240/2020), permanendo l'interesse dell'Istituto previdenziale ad una pronuncia nel merito.

Pertanto, conclusivamente, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, il Collegio rigetta l'atto di appello.

Le spese di difesa del presente giudizio possono essere compensate, stante l'intervenuta sentenza della Corte costituzionale successivamente al deposito dell'atto di gravame.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **62520** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, rigetta l'atto di appello proposto da ...*Omissis*..., ...*Omissis*..., ...*Omissis*..., ...*Omissis*..., ...*Omissis*..., ...*Omissis*... e ...*Omissis*....

Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.

L'Estensore

Stefania Petrucci

Firmato digitalmente

Il Presidente

Enrico Torri

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 16/07/2026

Il Dirigente

Massimo Biagi

Firmato digitalmente